



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

DG PQAI

Prot. uscita del 12/04/2016

Numero 0029717

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013;

VISTO, in particolare l’art. 3 del precitato Regolamento con il quale le funzioni già riconosciute all’ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il D.P.C.M. 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2014 foglio 926. con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto l’incarico di Direttore Generale della Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

DG PQAI

Prot. uscita del 12/04/2016

Numero 0029717

VISTO il D.D. n.182 in data 19 gennaio 2016 con il quale nelle more dell'approvazione della direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione anno 2016 e in attuazione del DM 388 in data 14 gennaio 2016 i titolari delle Direzioni generali del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca sono autorizzati ad adottare i provvedimenti necessari per lo svolgimento della ordinaria attività di gestione;

VISTO il Decreto del DG PQAI n. 4936 del 22 gennaio 2016 con il quale, nelle more dell'approvazione della direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione anno 2016 e in attuazione del D.D. n.182 in data 19 gennaio 2016, i Dirigenti della Direzione medesima sono autorizzati ad adottare i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'ordinaria attività di gestione;

VISTA la normativa inerente all'Anagrafe degli equidi di cui alla legge n. 200/2003, al D.M. 29 dicembre 2009 e al D.M. 26 settembre 2011;

VISTO il d.lgs n.16 febbraio 2011, n. 29, "*Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'Unire*";

PREMESSO che la normativa dell'anagrafe degli equidi sopra citata, nonché quella dei rispettivi Libri genealogici non contemplano l'ipotesi dell'affitto degli equidi;

VERIFICATO che la previsione regolamentare dell'art. 6, 1° comma del Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano (ex ENCI), dell'art. 4, comma 1° del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano e dell'art. 12, comma 1° del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia che attribuiscono la qualifica di allevatore oltre che al proprietario anche all'affittuario, non è, altresì, in linea con la normativa degli altri Paesi europei aderenti ai vari Accordi internazionali che, infatti, non disciplinano detta fattispecie a fini riproduttivi, per nessun cavallo appartenente alle rispettive razze;

RITENUTO, pertanto, di poter omogeneizzare detta normativa rendendola uniforme a quanto già previsto dall'art. 19 comma 1° del Regolamento delle corse al Trotto che riconosce la qualifica di allevatore soltanto al "*proprietario della fattrice alla nascita del puledro*";

VISTI i vigenti Regolamenti delle Corse al Trotto, degli ex Jockey Club Italiano, dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia e del Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano (ex ENCI), con particolare riferimento agli articoli che dispongono in ordine alla proprietà dei cavalli, alla cessione, all'affitto e alla locazione finanziaria (art. 40 per trotto, artt. 28 e 30 per ex Steeple-Chases, artt. 22 e 24 per ex ENCI e artt. 21 e 23 per ex Jockey Club) nonché ad istituti riconnessi ed ulteriori rispetto al mero trasferimento della proprietà, quale quello delle riserve;

CONSIDERATA la necessità di uniformare la predetta normativa applicata ai cavalli sportivi iscritti ai rispettivi Libri genealogici delle diverse razze (trottatore italiano, purosangue inglese, orientale, anglo-arabo e sella italiano);

CONSIDERATO, in particolare, che la materia delle riserve attualmente disciplinata dall'art. 23 del Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano (ex ENCI), dagli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia e dagli artt. 20 e 22 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano, non disciplinata nel regolamen-



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

DG PQAI

Prot. uscita del 12/04/2016

Numero 0029717

to delle corse al trotto, non ha una rilevanza pubblica tale da meritare attenzione e cura da parte dell'Amministrazione centrale quale quella del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

ATTESO che la Pubblica Amministrazione, in genere, non può essere chiamata a intervenire su materie di interesse privatistico regolate esclusivamente dal codice civile e per la cui tutela, in caso di controversie, devono essere aditi gli appositi organi di giustizia ordinaria, unici detentori delle competenze e dei poteri per la risoluzione delle controversie tra interessi privati contrastanti;

PRESO ATTO che la configurazione delle riserve è strutturata in maniera tale da opporsi all'esigenza di pubblico rilievo della semplificazione dei rapporti contrattuali, determinando un aumento esponenziale degli adempimenti, sia della parte pubblica sia della parte privata, nonché delle controversie;

CONSIDERATO che la normativa dell'Anagrafe degli equidi disciplina solo la mera cessione dei cavalli, con ciò dimostrando la necessità di una disciplina positiva ispirata a semplici principi di verifica della certezza della titolarità della proprietà del cavallo, anche al fine di poter individuare con precisione il responsabile degli adempimenti di carattere, tra l'altro, sanitario connessi alla gestione di un equide;

TENUTO CONTO che la gestione delle riserve crea, altresì, un aggravamento dell'iter procedimentale non in linea con la legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in particolare, con gli artt. 2 e ss., non giovando alle esigenze di celerità, efficacia, certezza ed effettività degli atti amministrativi da adottarsi a garanzia anche della tutela dell'utente privato e del sistema in generale;

VERIFICATE le risultanze della consultazione pubblica avviata sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 19 ottobre 2015 dalle ore 8,00 con termine in data 28 ottobre 2015 alle ore 18, la cui sintesi delle risposte è la seguente: risposte totali 47, risposte complete 2, risposte incomplete 45;

PRESO ATTO che hanno completato la partecipazione alla consultazione soltanto l'Associazione Nazionale allevatori del puro sangue inglese e la Società Incremento Razze Equine - Jockey Club Steeple Chases (S.I.R.E);

CONSIDERATO l'esiguo numero di risposte complete e, soprattutto, che le stesse non contengono motivazioni rilevanti, tali da rendere necessario un diverso orientamento da parte di questa Amministrazione rispetto alla decisione di modifica degli articoli sopra citati;

ATTESO che la nota inviata in data 16 febbraio 2016 dall'Azienda Agricola di Bonifanti Giuseppe, acquisita in data 22 febbraio 2016 con protocollo n. 12550, non può essere accolta poiché è stata trasmessa oltre il termine previsto per la partecipazione alla consultazione pubblica, non rispettando, altresì, la modalità di partecipazione e che non contiene, comunque, osservazioni rilevanti;

DECRETA

Art. 1

Sono abrogate le previsioni regolamentari degli artt. 20 e 22 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano, dell'art. 23 del Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Naziona-



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

DG PQAI

Prot. uscita del 12/04/2016

Numero 0029717

le per il cavallo italiano (ex ENCI) e degli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia, inerenti alle riserve.

Art. 2

La materia dei passaggi di proprietà, degli affitti e delle locazioni finanziarie (leasing) dei cavalli sportivi iscritti ai rispettivi Libri genealogici tenuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è regolata dal testo regolamentare, in allegato parte integrante del presente decreto, che sostituisce interamente la previsione degli artt. 21 e 23 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano, degli artt. 22 e 24 del Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano (ex ENCI), degli artt. 28 e 30 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia e dell'art. 40 del Regolamento delle Corse al Trotto.

Art. 3

L'art. 6, comma 1° - Titolo II "Delle Persone", Capo I "Allevatore" del Regolamento delle corse e delle manifestazioni dell'Ente Nazionale per il cavallo italiano (ex ENCI), che dispone che per allevatore si intende il "Proprietario (o affittuario) della fattrice, al momento della nascita del prodotto" è sostituito dal seguente testo:

"E' allevatore il proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro"

L'art. 4 comma 1°, Titolo II "Delle Persone", Capo I "Allevatore" del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club d'Italia e l'art. 12 comma 1° Titolo II "Delle Persone", Capo I "Allevatore" del Regolamento delle corse degli ex Steeple Chases d'Italia, che dispongono che per allevatore si intende il "Proprietario o affittuario della fattrice al momento della nascita del prodotto" sono sostituiti dal seguente testo:

"E' allevatore il proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro" del Regolamento delle corse degli ex Jockey Club Italiano."

Art. 4

L'art. 106 "Registrazione cavalli importati" - Titolo III - Organizzazione delle corse - II) "Cavalli importati temporaneamente per partecipazione a corse" del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano è modificato come di seguito riportato:

"Nel caso di cavalli, a chiunque appartenenti, importati temporaneamente per partecipazione a corse deve essere depositata presso la segreteria della Società di corse, un'ora prima dell'orario di inizio della giornata di corse, la seguente documentazione:

1. libretto segnaletico;
2. nulla osta per correre (cosiddetto RCN), rilasciato dall'Autorità ippica del paese di provenienza del cavallo, che dovrà pervenire all'Amministrazione per scritto non oltre il termine della dichiarazione dei partenti e non prima di due giorni da tale termine.

Tale documento dovrà attestare che il cavallo non è sottoposto a restrizioni, che l'allenatore è regolarmente patentato e che il proprietario, è regolarmente registrato. Qualora invece il cavallo, l'allenatore, il proprietario fossero oggetto di restrizioni, il Nulla Osta per correre dovrà riportare an-



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

DG PQAI

Prot. uscita del 12/04/2016

Numero 0029717

che tali informazioni, oltre a quelle specificatamente richieste dal Nulla Osta stesso. Nel caso in cui il predetto documento, per un cavallo dichiarato partente, non sia ricevuto dall'Amministrazione il cavallo potrà essere escluso dalla corsa oppure potrà essere inflitta una multa. Qualora, inoltre, per un cavallo autorizzato a correre senza il Nulla Osta, emergessero delle irregolarità pertinenti allo stesso, il cavallo potrà essere squalificato.

L'Amministrazione dovrà altresì notificare all'Autorità di appartenenza del cavallo l'eventuale restrizione comminata.

3. certificato veterinario attestante i dati segnaletici del soggetto rilevati prima della partecipazione alla corsa dal veterinario incaricato dall'Amministrazione presso l'ippodromo.

Tale documento, redatto sia nella parte grafica che in quella descrittiva sul modulo 2014 per la descrizione dei dati segnaletici, dovrà riportare anche la lettura del microchip o indicare l'eventuale illeggibilità dello stesso;

4. certificato attestante le performances del cavallo nella sua carriera di corse rilasciato dall'Autorità ippica del Paese di provenienza.

La segreteria della Società di corse deve provvedere all'immediato inoltrare all'Amministrazione della copia fotostatica del libretto segnaletico, del certificato veterinario di cui al punto 3), nonché delle performances.

Possono partecipare a corse rette dall'Amministrazione soltanto cavalli iscritti in Stud Book approvati, purché in quest'ultimo caso ricorrano le condizioni previste dall'Art. 117 primo comma del presente Regolamento.

Se un cavallo non rientra nel proprio paese alla scadenza del termine indicato nell'RCN, il suo proprietario o allenatore, dovrà richiedere alla propria Autorità ippica di prorogare tale termine e qualora tale proroga venga concessa, l'Autorità di provenienza deve rilasciare un nuovo nulla osta (RCN) da trasmettere all'Autorità ippica italiana. La durata massima di validità di un RCN è pari a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 90.”

Art. 5

Il presente provvedimento decorrerà dal 5 maggio 2016.

F.to: IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto